

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XX - N. 4 - Luglio/Agosto 2016

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Borgo - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

11 LUGLIO lunedì

- INPS - personale domestico: versamento contributi previdenziali trimestre precedente

18 LUGLIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi con maggiorazione
- **Unico 2016:** persone fisiche/società di persone-soggetti IRES senza studi di settore: versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione anno d'imposta 2015
- **Diritto annuale CCIAA senza studi:** versamento diritto camerale
- **Contributo IVS artigiani e commercianti e gestione separata professionisti (senza studi):** versamento saldo 2015 e prima rata acconto 2016
- **IRAP 2016 (senza studi):** versamento a saldo 2015 e primo acconto 2016
- **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazione (senza studi):** versamento imposta sostitutiva

25 LUGLIO lunedì

- Elenchi intrastat: presentazione elenchi mensili e trimestrali

1 AGOSTO lunedì

- Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali

22 AGOSTO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi con maggiorazione
- **Mod. 770 semplificato/ordinario:** invio telematico
- **Unico 2016: Persone fisiche/società di persone-soggetti IRES con studi di settore:** versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione anno d'imposta 2015
- **Diritto annuale CCIAA con studi:** versamento diritto camerale
- **Contributo IVS artigiani e commercianti e gestione separata professionisti (senza studi):** versamento saldo 2015 e prima rata acconto 2016
- **IRAP 2016 (con studi):** versamento a saldo 2015 e primo acconto 2016
- **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazione (con studi):** versamento imposta sostitutiva
- Autoliquidazione INAIL: versamento rata
- Acquisti da S. Marino: invio telematico comunicazione acquisti mese di giugno
- **Minimi e forfettari:** versamento imposte derivanti dalla dichiarazione con maggiorazione

25 AGOSTO giovedì

- Elenchi intrastat: presentazione elenchi mensili

31 AGOSTO mercoledì

- Acquisti da S. Marino: invio telematico comunicazione acquisti mese di luglio
- Termine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali

SIAMO ALLE SOLITE

Alla vigilia della prima scadenza di pagamento del modello Unico'16 anche quest'anno è arrivata la proroga per i **soggetti agli STUDI DI SETTORE** (comunicato Mef n.107 del 14/06/2016 ore 16.45).

Grazie alla proroga questi contribuenti potranno effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale **entro il 6 luglio 2016**. Anche quest'anno, come in sempre più frequenti occasioni, si constata l'ennesima palese incapacità di gestire gli impegni da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'ennesima manifestazione di uno Stato sempre più inaffidabile.

Dopo giornate di faticoso lavoro, richiesta di straordinari ai collaboratori, accollo di costi per programmi e software, la proroga rappresenta la consueta sconfitta dell'organizzazione statale e della burocrazia italiana che impedisce ai professionisti e alle case di software una corretta pianificazione del lavoro - il che si tradurrà immancabilmente in costi per imprese e professionisti-, alle imprese e ai contribuenti in genere una corretta pianificazione finanziaria, allo Stato di incassare per tempo i suoi crediti il che si tradurrà immancabilmente in nuove tasse.

Sia ben chiaro che noi consulenti siamo i primi a non voler più essere costretti a elemosinare proroghe, si

vorrebbero invece norme chiare e stabili nel tempo, programmi e moduli approvati con ampio anticipo.

Credo che ci sia un'assoluta mancanza di rispetto per il nostro lavoro e per il contribuente.

Bisogna smettere di far passare il messaggio che vede commercialisti male organizzati pietire l'ennesimo favore da un governo generoso.

Bisogna smettere di considerare un differimento dei termini come una grazia ricevuta.

Bisogna smettere di applaudire sindacati e politici di turno per la gentile concessione.

C'è ben poco da gioire per una proroga che va solo a certificare l'inefficienza statale e mi auguro che le associazioni di categoria facciano sentire la propria voce in merito.

Soprattutto in periodi di crisi come quello che stiamo attraversando è importante per l'impresa pianificare le uscite, sia nei tempi che nel quantum. Uno Stato moderno se vuole diventare attraente per gli imprenditori prima o poi dovrà iniziare a porsi qualche domanda.

Chiediamo in fondo solo di poter lavorare con **pochi adempimenti, chiari, certi, stabili nel tempo**.

Credeteci, l'evasione si combatte anche semplificando.

Donatella FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

In questo numero:

- SIAMO ALLE SOLITE
- SUPER AMMORTAMENTI: chiarimenti ministeriali
- DECRETO CRESCITA 2.0: digitalizzazione atti e procedimenti
- IRAP AUTONOMI: novità e dichiarazione annuale
- RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: novità
- DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE: novità
- CREDITO IVA TRIMESTRALE
- COLPA DEL COMMERCIALISTA: non sempre

RASSEGNA STAMPA sintesi

Canone Tv, dal 2017 addebito automatico in assenza di rinnovo dell'autocertificazione

Nei confronti di tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di non possesso di un apparecchio televisivo, dal prossimo mese di luglio sulla prima bolletta elettrica sarà addebitato il canone Rai nella misura di 70 euro; l'addebito avverrà esclusivamente per le utenze residenziali ed attive alla data del 1° luglio 2016. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare 21 giugno 2016, n. 29/E.

Il documento di prassi sottolinea inoltre che:

- in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di non possesso, a decorrere dal mese di gennaio 2017 il canone tv in bolletta sarà addebitato in via automatica;
- il canone è dovuto una sola volta anche in presenza di più apparecchi televisivi;
- la voltura mortis causa non incide sulla misura del canone dovuto, a meno che il nuovo codice fiscale non abbia già un'utenza addebitabile.

Si ricorda infine che ai fini della definizione di "apparecchio televisivo" si deve fare riferimento alle indicazioni contenute nella nota diramata dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 20 aprile. (Italia Oggi del 22 giugno 2016, pag. 35)

Per le spedizioni di modico valore è entrata in vigore l'esenzione Iva

La norma dispone l'esenzione da Iva delle operazioni relative a spedizioni di modico valore nelle importazioni, ai sensi del D.M. 31 ottobre 1997.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 143 della Direttiva n. 2006/112/Ce, sono esenti da Iva:

- le importazioni di beni di valore non superiore a 10 euro (importo che i singoli Stati possono aumentare fino a 22 euro);
- le importazioni di beni oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere commerciale".

Per il successivo art. 144, gli Stati membri sono tenuti a disporre l'esenzione da Iva per le prestazioni connesse con le importazioni se il relativo valore è compreso nella base imponibile doganale. Il richiamato D.M. 31 ottobre 1997 è stato recentemente modificato dal D.M. 29 aprile 2016, n. 96, il quale - in attuazione delle indicazioni di fonte comunitaria - ha esteso l'esenzione anche ai "servizi accessori" riconducibili alle operazioni di importazione.

(Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2016, pag. 3)

"Integrare banche dati ed informazioni raccolte sul territorio"

"Lavoriamo con oltre 40 banche dati", strumento utilissimo per individuare posizioni con più alti rischi di evasione, perché consentono di incrociare informazioni di fonte diversa. Ma per mirare sempre meglio le attività di controllo le informazioni delle banche dati vanno integrate con quelle recuperate sul territorio dall'attività di controllo assicurata dalle pattuglie del Corpo. Per esempio nel caso dei soggetti completamente sconosciuti al Fisco che, svolgendo un'attività economica in modo del tutto "sommerso", possono essere difficilmente "tracciabili" dalle banche dati, oppure nel

SUPER AMMORTAMENTI: chiarimenti ministeriali

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, con la quale ha fornito indicazioni relative alle modalità di applicazione della disciplina del super ammortamento, recependo anche i principi espressi sull'argomento dalla precedente Circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016.

Si ricorda infatti che la "legge di stabilità 2016", contiene delle disposizioni di carattere temporaneo che prevedono, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. "super ammortamento").

1. Soggetti interessati. La citata circolare chiarisce che la disposizione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, quindi anche ai contribuenti che svolgono le attività di lavoro autonomo, comprese le persone fisiche che applicano il c.d. "regime dei minimi" (il c.d. "regime di vantaggio"). L'applicabilità è invece esclusa per le persone fisiche che applicano il c.d. "regime forfetario".

L'agevolazione inoltre riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'IRAP.

2. Investimenti. L'agevolazione spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto, mentre rimangono **esclusi** dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.

La maggiorazione del 40 per cento riguarda solo i beni "materiali" e di conseguenza non può spettare per beni immateriali. Il riferimento della norma ai beni "strumentali" comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni conseguentemente devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono pertanto **esclusi** i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

La maggiorazione in questione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali "nuovi", conseguentemente l'agevolazione

non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Per i beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio è ammessa anche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di euro 516,46 per effetto della maggiorazione in questione.

Dall'ambito applicativo dell'agevolazione sono **esclusi** gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- altri particolari beni individuati (condutture per industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali; condotte e condutture per industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua; ferrovie ed aerei per le industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni).

3. Ambito temporale. La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati "dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016". Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della **consegna o spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene **consegnato**, ossia entra nella disponibilità del locatario (non il momento del riscatto).

A tal riguardo è opportuno distinguere 2 momenti:

- il momento di effettuazione degli investimenti (come sopra definito), che rileva ai fini della **spettanza** della maggiorazione;
- il momento dal quale è possibile **fruire** del beneficio, che coinciderà con l'**esercizio di entrata in funzione del bene**.

4. Modalità di fruizione del beneficio. La maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni, **in base ai coefficienti** stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa;
- per quanto riguarda il leasing, in un periodo "non inferiore alla metà del periodo di ammortamento" corrispondente al coefficiente

te stabilito" dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi. Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40 per cento rileverà non in misura piena, ma nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi in cui il bene venga **ceduto prima della completa fruizione** dell'agevolazione:

- nell'esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente.

La maggiorazione non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.

5. Mezzi di trasporto a motore. La maggiorazione del 40 per cento riguarda anche i mezzi di trasporto. Per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20 per cento, elevato all'80 per cento per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione (euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, elevato ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio), sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. I suddetti limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione sono pertanto

incrementati fino a euro 25.306,39 per le autovetture (elevato ad euro 36.151,98 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio). Si precisa che le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi dei veicoli in questione (20 e 80 per cento) rimangono invariate.

In merito alla modalità di calcolo del beneficio, la circolare fornisce **due esempi** nei quali distingue il trattamento in funzione del costo dell'autovettura (per semplicità espositiva nei calcoli si prescinde dall'IVA indetraibile e dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio, quindi si utilizza il coefficiente di ammortamento del 25% ed il limite di deducibilità fiscale del 20%):

1. Se il costo di acquisizione dell'autovettura sommato alla maggiorazione del 40% **supera** il limite di euro 25.306,39 (18.075,99 + 7.230,40, ossia il 40% di 18.075,99), l'importo complessivo annualmente deducibile sarà pari a:
 - euro 903,80 (18.075,99 x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento ordinariamente deducibile;
 - euro 361,52 (7.230,40 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione.
2. Se il costo di acquisizione dell'autovettura sommato alla maggiorazione del 40% **non supera** il limite di euro 25.306,39 (18.075,99 + 7.230,40, ossia il 40% di 18.075,99), l'importo complessivo annualmente deducibile, ipotizzando l'acquisto di un'autovettura dal costo di euro 10.000, sarà pari a:
 - euro 500 (10.000 x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento ordinariamente deducibile;
 - euro 200 (4.000 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione.

Roberto BUGLISI
Servimprese SRL STP

DECRETO "CRESCITA 2.0": digitalizzazione atti e procedimenti

Lo scopo principale di questa sintesi è quello di riepilogare le norme per la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, norme che sembrano faticare a entrare a pieno regime.

Già con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 si erano fissati i parametri del provvedimento d'urgenza targato Monti. Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014 che approva le regole tecniche sui documenti informatici, compresi quella della P.A., il quale completa l'attività

normativa necessaria all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale.

La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, quindi, è ora possibile.

Le regole sono operative dall'11 febbraio 2015, mentre le PA dovranno adeguarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore e, quindi, **da settembre 2016**: da tale termine, le PA dovranno gestire solo documenti informatici.

Pertanto in sintesi:

DOMICILIO DIGITALE del CITTADINO

(art. 4) Ogni cittadino potrà indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata

RASSEGNA STAMPA sintesi

caso di chi intesta fittiziamente a prestanome la titolarità di patrimoni e disponibilità finanziarie, individuabile solo con un controllo "sul campo".

Lo ha affermato il comandante della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, il quale ha ricordato altresì che "nei primi cinque mesi del 2016 il 47 per cento delle violazioni fiscali scoperte dai Reparti ha riguardato casi di fittizie residenze all'estero, occultamento di patrimoni e disponibilità finanziarie in paradisi fiscali, utilizzo strumentale di trust e di altri schermi societari o strumenti negoziali per finalità evasive o elusive, stabili organizzazioni occulte di imprese estere ed altre manovre di trasferimento di redditi oltrefrontiera".

(Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2016, pag. 35)

Compravendite immobiliari, la perizia in soccorso del contribuente

Nelle compravendite immobiliari, nel caso in cui l'alienante sia un'impresa di costruzioni il Fisco tende generalmente a verificare la posizione di quest'ultimo, al fine di verificare eventuali maggiori imponibili sfuggiti all'Iva. L'Ufficio, d'altro canto, non è legittimato a rettificare il valore dell'immobile sulla base dei dati forniti dall'Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) o in funzione dell'ammontare del finanziamento concesso all'acquirente: in altre parole, sono necessari riscontri ulteriori.

In tale evenienza, il contribuente che risulti in possesso di una perizia predisposta in data antecedente all'atto di compravendita, che asseveri la congruità del prezzo stabilito tra le parti, sarebbe sicuramente facilitato di fronte all'Amministrazione fiscale. Meglio, ovviamente, se il tecnico incaricato di redigere la perizia non è legato da rapporti di parentela all'acquirente o al venditore.

(Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2016, pag. 47)

Scattano i presupposti dell'Irap con la presenza di un collaboratore familiare

Ai fini Irap, il presupposto della "autonoma organizzazione" si considera integrato con la sola presenza nell'impresa di un collaboratore familiare: lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12616 del 17 giugno scorso. Il principio non viene meno - spiegano i giudici di legittimità - nel caso in cui per l'esercizio dell'attività imprenditoriale vengano utilizzati beni strumentali di modesta entità. Per gli Ermellini, in particolare, l'Irap afferisce "non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi". La presenza di un collaboratore familiare, quindi, rappresenta una situazione ben diversa dalla presenza di un addetto alla segreteria: in questa seconda fattispecie, secondo l'orientamento prevalente presso la giurisprudenza di legittimità l'attività non dev'essere assoggettata al tributo in esame.

(Italia Oggi del 18 giugno 2016, pag. 32)

Professionisti, via libera all'aggregazione in consorzi

Possibilità per i professionisti di aggregarsi in reti, consorzi ed altre forme di integrazione, al fine di accedere a bandi di gara; maggior tutela nelle transazioni

RASSEGNA STAMPA sintesi

commerciali; ampliamento delle spese deducibili fiscalmente; semplificazione, per gli studi professionali, della normativa dettata in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Sono alcune delle principali novità contenute negli ultimi emendamenti inseriti nel disegno di legge "Jobs Act autonomi", attualmente all'esame del Senato. Il provvedimento delega inoltre il Governo ad individuare gli atti pubblici la cui predisposizione potrà essere affidata alle professioni ordinistiche. Previste infine novità per quanto attiene al "lavoro agile", che potrà essere disciplinato soltanto da un accordo tra le parti. Si ricorda che nei giorni scorsi il relatore del ddl, Maurizio Sacconi, aveva annunciato l'inserimento di un emendamento che prevedeva la soppressione degli studi di settore nei confronti dei lavoratori autonomi, professionisti inclusi.

(Il Sole 24 Ore del 18 giugno 2016)

Erogazioni ad associazioni sportive: spese di pubblicità o di rappresentanza?

Le erogazioni effettuate da un'impresa a favore di un'associazione sportiva dilettantistica sono deducibili quali spese di pubblicità nei limiti di 200 mila euro annui, a prescindere dalla dimostrazione che tali spese hanno incrementato i volumi di vendita della società: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 23 marzo 2016, n. 5720. Si ricorda che ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), le spese di sponsorizzazione sostenute a beneficio di società sportive dilettantistiche sono qualificate come spese di rappresentanza fino all'importo di 200 mila euro annui. Per i giudici di legittimità, per stabilire se la spesa è di pubblicità o di rappresentanza occorre verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della citata legge 289/2003.

(Italia Oggi Sette del 20 giugno 2016, pag. 10)

Bonus edilizia ed energia, il formalismo può costare caro al contribuente

Il formalismo che caratterizza le detrazioni Irpef previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir) e per quelli di risparmio energetico - quest'ultima disciplinata dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) - rischia di mettere in difficoltà i contribuenti che abbiano omissis uno dei numerosi adempimenti prescritti dalla legge, con il conseguente rischio di dover instaurare un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Si tenga presente, inoltre, che talvolta le contestazioni mosse dal Fisco attingono a profili interpretativi della norma: un chiaro esempio in tal senso si rinviene nel comportamento tenuto dalle Entrate con riferimento alla detrazione per il risparmio energetico per le imprese che effettuano interventi su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente.

(Il Sole 24 Ore del 20 giugno 2016, pag. 27)

La ruralità del fabbricato strumentale dipende dalla sua destinazione

Ai fini della sussistenza del carattere rurale di un fabbricato strumentale, rileva unicamente la destinazione "effettiva" del bene allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civi-

(Pec), che assume la funzione di domicilio digitale dal 1° gennaio 2013 (art. 3-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

AGENDA DIGITALE

(art. 1) L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea. Garantire cioè crescita economica e sociale, attraverso lo sviluppo di competenze nelle imprese e di diffusione di cultura digitale fra i cittadini che generi nuova offerta capace di competere sui mercati globali, e una accresciuta domanda capace a sua volta di stimolare offerta innovativa e qualificata, in un circolo virtuoso

ACQUISTI DELLA PA

Per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente modalità telematiche.

PAGAMENTI ELETTRONICI

(art. 15) Le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall'importo. Dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche professionali, devono accettare pagamenti con carta di debito (bancomat, ad esempio).

PEC

(art. 5) Entro il 31 dicembre 2013 le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale hanno dovuto depositare il proprio indirizzo di Pec presso il competente ufficio del Registro delle Imprese. La presentazione di una domanda di iscrizione effettuata da un'azienda individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di Pec, in luogo della sanzione di cui all'art. 2630 del Codice civile, provoca la sospensione della domanda per tre mesi, durante i quali è possibile regolarizzare la propria posizione.

START UP

(art. 25) Importante il pacchetto di norme contenute nel decreto legge in materia di start up. Innanzitutto perché per la prima volta vi è una norma nell'ordinamento che stabilisce i requisiti in presenza dei quali un'azienda può definirsi tale: in particolare, l'atto costitutivo della società deve risalire al massimo a 48 mesi prima, non vi può essere stata distribuzione di utili, il fatturato non può superare 5 milioni di euro.

Alle start up la legge riserva un trattamento tributario di favore, oltre a semplificazioni burocratiche e facilitazioni sul fronte dell'accesso al credito. Inoltre viene istituito l'"incubatore certificato di imprese start up innovative", una società di capitali di diritto italiano oppure una Società Europea residente in Italia con lo

scopo di sostenere la creazione e lo sviluppo di start up innovative.

DISCIPLINA del FALLIMENTO SOVRAINDEBITAMENTO

(artt. 17 - 18) Il ricorso per la dichiarazione di fallimento, le comunicazioni del curatore e la domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori devono essere presentate tramite Pec. È stato infatti modificato il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Novità anche per le crisi da sovraindebitamento (la cui disciplina si rinviene nella L. 27 gennaio 2012, n. 3): al riguardo viene fornita una nuova definizione di "sovraindebitamento".

SPORTELLO UNICO PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI

(art. 35) Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il "Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri", con funzioni di coordinamento per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria.

NOTIFICHE

E COMUNICAZIONI PROCESSUALI

(art. 16) Il decreto legge ha introdotto nuove norme sul "biglietto di cancelleria" e in materia di notifiche e comunicazioni relative ai procedimenti giudiziari. In tal senso sono stati modificati gli artt. 136, comma 1, e 149-bis, comma 2, del Codice di procedura civile, e 45 delle relative disposizioni attuative.

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

(artt. 21 - 22) Con la realizzazione di un archivio informatico sarà più agevole individuare le frodi nel settore delle assicurazioni della responsabilità civile auto. È prevista la nullità delle clausole contrattuali di rinnovo tacito presenti nei contratti.

PUBBLICO IMPIEGO - CERTIFICATI DI MALATTIA

(art. 7) Dal 19 dicembre 2012, nel pubblico impiego - salvo talune eccezioni (Vigili del Fuoco e Forze armate e rapporti non soggetti al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) - per il rilascio e l'invio dei certificati di malattia si applica l'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e cioè nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che avrà anche il compito dell'invio telematico.

IRAP AUTONOMI: novità e dichiarazione annuale

In relazione al problema dell'Irap dovuta o meno dai lavoratori autonomi senza organizzazione e quindi sull'opportunità di compilare la dichiarazione annuale si registrano tre importanti novità a seguito della pubblicazione di tre Sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite del 2016.

I quesiti rivolti alla Suprema Corte riguardavano le società semplici o associazioni di professionisti, lo svolgimento di attività in gruppo per i medici convenzionati con il SSN e l'impiego di un dipendente o collaboratore con funzioni esecutive.

Studi associati e società semplici

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016 ha affermato che l'attività esercitata dalle associazioni tra professionisti e dalle società semplici costituisce in ogni caso presupposto dell'IRAP, trattandosi di soggetti strutturalmente organizzati. Le precedenti pronunce della medesima Corte consideravano invece questo elemento un semplice presupposto dell'esistenza di una collaborazione tra i professionisti in termini di competenze e quindi di una "attività organizzata e strutturata". Tale presunzione ammetteva quindi la prova contraria: il contribuente poteva dimostrare che il valore della produzione derivava dalla sua attività professionale e che l'organizzazione aveva un ruolo secondario o, addirittura, marginale. Al contrario, l'indicazione che emerge da questa sentenza è che le associazioni professionali o le società semplici tra professionisti sono soggetti IRAP, almeno fino a quando su questo tema non si esprimerà l'Agenzia delle Entrate con una chiarificazione definitiva.

Medicina di gruppo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016 ha stabilito, invece, che lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina di gruppo dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) non presuppone l'esistenza di una struttura organizzata ai fini dell'assoggettamento IRAP, perché non è altro che la condivisione funzionale di strutture da parte di più professionisti. Non viene quindi ravvisata quella collaborazione e condivisione di attività professionale che è propria dell'associazione tra professionisti (studio associato). In questo caso l'indicazione che esce è che lo svolgimento, anche in forma associata, di medicina di gruppo in convenzione con il SSN non è presupposto per l'applicazione dell'IRAP.

Utilizzo di collaboratore esecutivo

La stessa Corte con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 ha affermato un concetto fondamentale: il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l'IRAP. L'autonoma organizzazione richiede, infatti "l'esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità", di un insieme di fattori "tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso". Si deve trattare di un dipendente/collaboratore che svolge delle funzioni che apportano valore aggiunto all'attività del professionista e non attività "di segreteria o generiche meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico". Si ritiene che i professionisti o imprenditori individuali (agenti di commercio, promotori finanziari e altri imprenditori individuali) con beni strumentali di minima importanza non possano essere considerati soggetti obbligati al pagamento dell'IRAP.

Modalità di comportamento

A questo punto le modalità di comportamento da seguire per un professionista che non intende pagare l'Irap sono le seguenti:

- Non compilare il modello IRAP: scelta consigliata ma che pone il rischio di vedersi contestare la violazione di dichiarazione omessa con relative sanzioni;
- Compilare il modello IRAP e non versare l'imposta: scelta sconsigliata in quanto l'emissione della cartella esattoriale avviene automaticamente e quindi poi è necessario ricorrere contro la stessa e spesso anche pagarla in attesa del giudizio;
- Compilare il modello IRAP, versare l'imposta e chiedere il rimborso: scelta consigliata in passato che presenta il vantaggio di non essere sanzionato ma che ha lo svantaggio che, in caso positivo, il rimborso avviene dopo un lungo contenzioso.

A nostro avviso la scelta va valutata caso per caso e non esiste una soluzione oggettiva al problema, a meno che non intervenga direttamente il legislatore. Queste sentenze però servono per capire qual è l'orientamento che l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza terranno in futuro.

Fausto DEMOZZI
Studio Demozzi

RASSEGNA STAMPA sintesi

le; in tale verifica si deve quindi prescindere dalle caratteristiche soggettive ed oggettive dell'immobile. E' quanto precisato dalla commissione tributaria provinciale di Firenze con la sentenza n. 889/2016. Per i giudici toscani, in particolare, "il riconoscimento della ruralità, in presenza dei requisiti di cui al citato art. 9 c. 3 bis [del D.L. 557/93, ndr], prescinde da qualsiasi altra caratteristica oggettiva e soggettiva dell'edificio, e anche dall'appartenenza catastale, in quanto rileva soltanto la sua oggettiva strumentalità all'attività agricola dell'azienda". La tesi è coerente con l'orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (sentenze n. 24277/2009 e 24300/2009) l'immobile è rurale se è destinato allo svolgimento di attività agricole, a prescindere dal classamento e dalla rendita attribuita. (Italia Oggi del 18 giugno 2016, pag. 32)

Soggetta ad Iva la destinazione del bene a finalità estranee all'impresa

Ai fini Iva, la destinazione del bene a finalità estranee all'impresa (equiparabile all'autoconsumo) dev'essere assoggettata al tributo qualora per il suo acquisto fu operata la detrazione. Si tratta infatti di un'operazione assimilabile alla cessione a titolo oneroso, come affermato ieri dalla Corte di Giustizia Ue (procedimento pregiudiziale C-229/15).

Per gli eurogiudici, in particolare, l'art. 18, lettera c), della Direttiva Iva, mira proprio ad evitare che beni per i quali fu detratta l'Iva costituiscano oggetto di un consumo finale non assoggettato a imposta a seguito della cessazione dell'attività. Pertanto, attraverso la tassazione dell'autoconsumo si viene a realizzare una nuova operazione imponibile all'atto della cessazione dell'attività.

Inoltre - ha precisato la Corte Ue - in sede di determinazione della base imponibile da assoggettare ad imposizione al momento della cessazione dell'attività, si deve tener conto delle modifiche di valore del bene: rileva, in altre parole, il "valore residuo" del medesimo.

(Italia Oggi del 17 giugno 2016, pag. 32)

Un unico sportello per la Scia

Un unico sportello per presentare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche in presenza di più procedimenti connessi tra loro che siano di competenza di più pubbliche amministrazioni: lo prevede lo schema di decreto legislativo che - in attuazione dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - è stato approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Inoltre, per le attività edilizie e l'esercizio di attività economiche saranno utilizzabili soltanto modelli standard uguali su tutto il territorio nazionale; nell'ipotesi in cui l'ente locale non si unifichi alle nuove regole, Regioni e Stato attiveranno il potere sostitutivo. Eventuali vizi regolarizzabili non potranno comportare la sospensione dell'attività; quest'ultima è invece prevista in presenza di dichiarazioni o attestazioni non veritiere. Con successivi provvedimenti saranno indicate le attività oggetto di semplice comunicazione, Scia, silenzio-assenso, nonché di quelle per le quali sarà obbligatoria l'autorizzazione espressa.

(Italia Oggi del 16 giugno 2016, pag. 30)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Il condono non blocca il credito Iva

Il credito Iva maturato dal contribuente non viene in alcun modo intaccato dall'adesione al condono fiscale: lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 12313/2016, la quale ha dato ragione ad una società che aveva utilizzato in compensazione un credito Iva risultante da una dichiarazione oggetto di condono ex legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003); per l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, tale comportamento era illegittimo in quanto "bloccato", appunto, dall'adesione alla sanatoria.

Gli Ermellini hanno invece sostenuto che il diritto del contribuente è in linea con la posizione assunta dalla Corte di Giustizia Ue, che ha affermato l'obbligo degli Stati di consentire al contribuente di recuperare il proprio credito Iva, in virtù dei principi generali che governano il tributo. Ai fini del rimborso - proseguono i giudici di legittimità - occorre infatti verificare i presupposti di natura sostanziale, mentre la dichiarazione attiene all'ambito formale.

(Il Sole 24 Ore del 16 giugno 2016, pag. 38)

Le conferme del Fisco sul bonus "prima casa"

È esclusa la possibilità di accedere all'agevolazione "prima casa" per il soggetto che acquista un'abitazione ubicata in un Comune nel quale egli risulta titolare di un'altra abitazione (acquistata senza usufruire dei benefici in esame). L'agevolazione è esclusa anche se quest'ultimo immobile venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto; per poter beneficiare della misura incentivante, infatti, occorre dapprima cedere la precedente abitazione e successivamente acquistarne un'altra da adibire a "prima casa". La conferma è stata data dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 13 giugno 2016, n. 27/E.

Il documento di prassi conferma inoltre la possibilità di accedere all'agevolazione in commento da parte del soggetto che sia già proprietario di un'altra abitazione - a prescindere dal Comune sul cui territorio è ubicata - acquistata usufruendo del medesimo bonus. Ciò a patto che quest'ultima sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

(Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2016, pag. 40)

Bonus 36% salvo anche con dichiarazione inviata solo a fine lavori

Il diritto di usufruire della "vecchia" detrazione Irpef del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per le spese di ammontare superiore a 51.645 non viene meno se la dichiarazione di esecuzione lavori - adempimento nel frattempo abolito - è stata inviata al Centro operativo di Pescara soltanto alla fine dei lavori. L'importante principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11715/2016, che ha confermato la precedente pronuncia resa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia.

È stata così respinta la tesi del Fisco, secondo il quale la comunicazione doveva essere trasmessa "entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui venivano effettuati i lavori". Si tratta dell'obbligo -

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: novità

Nella legge di stabilità viene riproposta l'agevolazione per la rivalutazione dei beni d'impresa materiali, immateriali comprese partecipazioni in società controllate o collegate. Il riconoscimento dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione pagando un'imposta sostitutiva del 10%.

La legge di stabilità contiene un rimando alla disciplina precedente dello stesso istituto per riprendere quanto detto in quell'occasione. I rimandi, per quanto compatibili sono:

- art. 11, 13, 14 e 15 della L. 342/2000;
- DM 13.4.2001 n. 162;
- DM 19.4.2002 n. 86;
- art. 1 co. 475, 477 e 478 della L. 30.12.2004 n. 311.

L'ambito soggettivo coinvolge:

- Società di capitali
- Società di persone e soggetti equiparati
- Imprenditori individuali
- Società cooperative
- Ente commerciali e non
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

L'agevolazione è riservata ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali; restano esclusi coloro che adottano gli IAS/IFRS.

Sono ammessi anche gli imprenditori in contabilità semplificata in forza del richiamo all'art. 15 della L. 342/2000. Chiaramente non si applica la normativa riferita al saldo attivo di rivalutazione trattandosi esclusivamente di posta contabile non prevista nel regime semplificato.

In caso di affitto d'azienda è necessario verificare se nel contratto d'affitto è prevista la deroga all'art. 2561 (ammortamento in capo al concedente) allora la rivalutazione segue la deroga e compete al concedente o se non prevista deroga (ammortamento all'affittuario) con rivalutazione che compete all'affittuario. In quest'ultimo caso al termine dell'affitto, l'azienda viene restituita comprensiva dei beni rivalutati e della riserva di rivalutazione se non utilizzata. Sono ricomprese anche le società in liquidazione pur essendo dubbia la convenienza.

L'ambito oggettivo riguarda i beni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2014. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2015.

Sono esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa e le partecipazioni devono essere ricomprese fra le immobilizzazioni finanziarie.

I beni riscattati dal leasing si considerano ac-

quistati alla data del trasferimento della proprietà o altro diritto reale o alla consegna con clausola di riserva della proprietà (quindi sono esclusi i beni riscattati nel 2015).

La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea facendo riferimento all'art. 4 del DM 162/2001.

Sui maggiori valori iscritti è richiesta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES, dell'IRAP e delle addizionali pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Gli ammortamenti sui maggiori valori possono essere portati in deduzione dal 2018 e gli



ammortamenti non dedotti nel triennio 2015-2017 saranno recuperati al termine del ciclo di ammortamento civilistico con possibilità di iscrizione di imposte anticipate. In caso di cessione, le plusvalenze o le minusvalenze sono determinate partendo dai valori rivalutati a decorrere dall'1.1.2019. Qualora i beni vengano venduti nel periodo di non effetto, al contribuente spetta un credito d'imposta pari al valore dell'imposta sostitutiva versata inutilmente.

Il saldo attivo di rivalutazione è la riserva di patrimonio netto costituita in contropartita contabile della rivalutazione. Tale riserva può essere utilizzata per aumenti di capitale sociale, distribuzione ai soci, copertura perdite. In caso di utilizzo per copertura perdite si rammenta che non si possono distribuire utili sino a quando la riserva non sia stata reintegrata o ridotta con apposita delibera assembleare.

Per ovviare a tale problematica, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con una imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES pari al 10% con contestuale cessazione dello stato di sospensione d'imposta.

La riserva viene definita in sospensione d'imposta e diviene imponibile in caso di distribuzione ai soci. Per il socio percipiente ha natura di utili ed è imponibile ai sensi dell'art. 47, 59 e 89 del TUIR.

Robert SCHUSTER
Studio Zandonella e Schuster

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE: novità

Il D.M. 25 marzo 2016 ha individuato le modalità di attuazione della cosiddetta detassazione dei "premi di risultato" per il settore privato introdotta in via strutturale dalla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). L'obiettivo della norma agevolativa è quello di alleviare la pressione fiscale che incide sui lavoratori prevedendo la tassazione sostitutiva con aliquota del 10%, in luogo della tassazione ordinaria a scaglioni di reddito, per i premi di produzione. Potranno accedere al beneficio esclusivamente i dipendenti del settore privato titolari, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, di un reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 50.000 lordi.

La norma definisce come agevolabili le somme di ammontare variabile, per un importo massimo lordo di euro 2.000, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che siano misurabili e verificabili.

Il limite massimo agevolabile può essere innalzato ad Euro 2.500 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ad esempio attraverso la costituzione di gruppi di lavoro formati da responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione della produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e valutazione degli obiettivi.

Tutto quanto sopra descritto dovrà essere previsto da accordi collettivi di II livello ossia:

- da contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- da contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o dalla RSU.

Ulteriore condizione è che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Tali accordi dovranno prevedere precisi criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienze a innovazione i quali potranno consistere alternativamente in:

- aumento della produzione;
- risparmio di fattori produttivi;
- miglioramento della qualità dei prodotti o processi.

Il legislatore ha inoltre previsto il riconoscimento dell'agevolazione anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa che costituisce fattispecie distinta ed è ammessa al beneficio a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

La legge di Stabilità è intervenuta anche nel ridefinire le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale". Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale e pertanto escluse dal reddito di lavoro dipendente. In particolare la nuova disciplina ha ampliato le ipotesi di somme e valori non tassati quali:

- opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 51, co. 2, lett. f) del TUIR);
- somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio (art. 51, co. 2, lett. f-bis) del TUIR);
- somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, co. 2, lett. f-ter) del TUIR);
- corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione cartacei o elettronici (art. 51, co. 3-bis del TUIR);

La legge di stabilità ha disposto che i benefit aziendali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, di premi di risultato.

Da ultimo si segnala che l'applicazione della misura agevolativa avviene automaticamente da parte del datore di lavoro/sostituto d'imposta, salvo espressa rinuncia del lavoratore per il quale potrebbe essere conveniente assoggettare il premio a tassazione ordinaria qualora avesse altri redditi di lavoro dipendente non comunicati al datore di lavoro ovvero qualora potesse fruire di importanti detrazioni che potrebbero azzerare l'imposta.

Federico GIULIANI
Studio Moser



RASSEGNA STAMPA sintesi

previsto dall' art. 1, comma 1, lettera d), del D.M. n. 41/1998 - di inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione firmata da un tecnico "per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000".

(Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016, pag. 42)

Importazione con trasporto non imponibile Iva

Relativamente ai beni importati in Italia, per il trasporto il vettore nazionale può emettere una fattura in regime di non imponibilità Iva se prova che gli stessi sono stati dichiarati in Dogana e hanno assolto l'imposta ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/1972. Il principio, espresso dall'art. 9, comma 1, n. 2), del medesimo decreto Iva, è volto ad evitare rischi di doppia imposizione, che sarebbe inevitabile qualora il trasporto venisse assoggettato a tassazione in dogana e successivamente considerato rilevante ai fini Iva.

Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 69, l'imposta si applica sul valore doganale delle merci, aumentato dei diritti doganali e delle spese di trasporto fino al luogo di destinazione all'interno del territorio comunitario, risultante dai documenti di trasporto. Ai fini della determinazione del valore doganale si applica l'art. 71, par. 1, lettera e), del nuovo Codice doganale dell'Unione (Regolamento Ue n. 952/2013), in vigore dallo scorso 1° maggio.

Ai fini dell'esatto inquadramento delle spese di trasporto, comunque, rileva sempre il contenuto della bolletta di importazione.

(Il Sole 24 Ore del 7 giugno 2016, pag. 44)

Immobili concessi in comodato, le condizioni per l'agevolazione Imu e Tasi

Al fine di poter usufruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato occorre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- comodante e comodatario devono essere parenti diretti di primo grado (ad esempio, genitore e figlio);
- l'immobile concesso in comodato è destinato ad abitazione principale del comodatario;
- il proprietario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione in questione;
- il contribuente possiede (non necessariamente a titolo di proprietà) non più di due appartamenti nello stesso Comune;
- l'immobile concesso in comodato a titolo gratuito non è di lusso;
- il contratto di comodato dev'essere registrato.

Al riguardo si noti che le Entrate hanno precisato che il contratto può essere anche verbale.

Si ricorda che l'agevolazione in commento è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

(Il Sole 24 Ore del 4 giugno 2016, pag. 16)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

CREDITO IVA TRIMESTRALE

I contribuenti che possiedono i requisiti per richiedere il rimborso dell'eccedenza iva trimestrale possono, in alternativa, utilizzarla in compensazione con altri tributi, presentando apposita istanza, con il modello Iva TR, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Nel caso di eccedenze richieste in compensazione di importo superiore a Euro 5.000 annui, la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione dell'istanza. Più precisamente:

- credito relativo al primo trimestre: istanza entro 30 aprile - credito utilizzabile dal 16 maggio
- credito relativo al secondo trimestre: istanza entro 31 luglio - credito utilizzabile dal 16 agosto
- credito relativo al terzo trimestre: istanza entro 31 ottobre - credito utilizzabile dal 16 novembre

A sensi dell'art. 38-bis Dpr 633/72, il credito iva infra-annuale può essere chiesto:

- dai soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 (esportazioni, servizi all'esportazione ecc.) per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo
- dai soggetti che nel trimestre hanno acquistato o importato beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisiti e delle importazioni imponibili
- dagli operatori non residenti e senza stabile organizzazione che si sono identificati direttamente in Italia o hanno nominato un rappresentante fiscale nello Stato
- dai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un ammontare superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, ecc.

Manuela CONCI
Studio Bortolotti - Conci

"COLPA DEL COMMERCIALISTA": non sempre

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12463 depositata in data 16 giugno 2016 ha sancito che il professionista non è obbligato ad attivarsi per recuperare le voci di spesa da annotare nelle scritture contabili. E' tenuto infatti ad annotare solamente i documenti forniti dal cliente. I clienti disordinati e/o distratti non avranno più scampo in tal senso. Potrà sembrare poca cosa, ma nello sport nazionale di "tiro al commercialista", questa è una piccola vittoria. Troppo spesso infatti nel recente passato si sono succedute sentenze che vedevano il commercialista implicitamente ed automaticamente coinvolto in operazioni fraudolente e promotore di cattive condotte nei confronti dei propri clienti. Per completezza è doveroso dire che il consulente deve correttamente applicare la propria diligenza qualificata, che gli impone di conoscere i principi del diritto tributario e, ad esempio, non dedurre alcuni costi non riconosciuti dal fisco.

Nello specifico la sentenza riguarda la richiesta di danni avanzata nei confronti di un commercialista per una serie di presunte inadempienze emerse durante un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quali la presenza di un saldo cassa negativo, l'irregolare predisposizione dell'inventario di magazzino, l'incompleta annotazione dei costi delle utenze energetiche, la detrazione integrale di costi ad uso promiscuo. Il commercialista dal canto suo invece rigettava la domanda di rimborso della cliente chiedendo, di contro, il pagamento delle prestazioni professionali non saldate.

I giudici di legittimità, nel dirimere la questione, hanno affermato il principio secondo il quale il commercialista non è tenuto a recuperare le voci di spesa da annotare nelle scritture contabili, in quanto il contratto concluso con un professionista è di natura fiduciaria e basato sull'opera intellettuale disciplinata dall'art. 2229 e successivi del Codice Civile. La prestazione non può pertanto essere fornita in mancanza dei relativi dati a supporto e la natura stessa di prestazione d'opera non include il reperimento della documentazione del cliente. Da qui è evidente che se il commercialista non è messo nelle condizioni di svolgere il proprio incarico, non può poi essere ravvisata una sua diretta responsabilità in caso di dati contabili incompleti. Sta al cliente l'onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale. Nella responsabilità contrattuale è il presunto danneggiato che deve dimostrare sia l'inadeguata prestazione professionale, sia l'esistenza del danno, sia il

nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno. Quindi, tornando al caso in questione, per identificare una responsabilità diretta del commercialista, spettava al cliente dimostrare che l'accertamento tributario avrebbe dato esito diverso se il professionista avesse mantenuto le condotte dovute.

Un altro aspetto ribadito nella sentenza è che non è compito del commercialista sovrintendere l'attività operativa dei clienti, in quanto è materialmente impossibile essere al corrente di tutte le operazioni svolte dal contribuente che, purtroppo, a volte se ne guarda bene dall'informare il proprio consulente. Infine, abbastanza singolare anche la pretesa di addossare al professionista la responsabilità di aver integralmente dedotto le spese ad uso promiscuo (nello specifico il riscaldamento) in quanto il consulente doveva sapere che nello stesso fabbricato insisteva sia il negozio che l'abitazione e dunque la deducibilità dei costi andava ridotta in misura pari al 50%.

L'obbligo del commercialista, quindi, è quello di fornire la rappresentazione contabile degli accadimenti segnalati e documentati dal cliente. Certamente poi va rammentato che è una buona prassi di molti studi professionali ricordare e segnalare ai clienti l'assenza di documenti, magari rilevabili anche da movimentazioni finanziarie sospese, come ad esempio il pagamento delle bollette.

In conclusione, considerato il "campo minato" della normativa fiscale italiana sempre più complessa, instabile e priva dell'ormai famosa "certezza del diritto", ogni vicenda di natura fiscale e amministrativa si presta a potenziali contestazioni essendo sostanzialmente impossibile rendere edotto il cliente di ogni risvolto delle norme vigenti. Altrettanto improponibile è l'idea di strutturare mandati professionali "blindati" antitetici con la natura fiduciaria e l'intuitus personae che è alla base della professione del commercialista. La morale dunque è una sola: collaborate con il vostro commercialista!

Filippo PALLAORO
Studio Degasperri Martinelli

